

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I°

ATTIVITA' VIETATE

CAPO I°

SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

Art. 1	Occupazioni in genere
Art. 2	Abbandono di rifiuti
Art. 3	Distribuzione e affissione di manifesti
Art. 4	Battitura tappeti e di altri oggetti
Art. 5	Giochi sul suolo pubblico
Art. 6	Transito sul suolo pubblico
Art. 7	Esposizione e vendita
Art. 8	Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico
Art. 9	Circolazione, allevamento e vendita di animali
Art.10	Panni stesi all'aperto
Art.11	Fontane pubbliche
Art. 12	Spalatura della neve
Art. 13	Orario della vuotatura dei pozzi neri e del trasporto del letame
Art. 14	Monumenti e lapidi commemorative
Art. 15	Trasporti rumorosi o di oggetti pericolosi
Art. 16	Precauzioni necessarie per talune attività
Art. 17	Comportamenti vietati sanzionati in via residuale

CAPO II°

ORDINE E QUIETE PUBBLICA

Art.18	Feste, cortei, trattenimenti
Art. 19	Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

Art.20	Grida e schiamazzi
Art.21	Abuso di mezzi acustici
Art.22	Attività rumorose o moleste
Art.23	Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni
Art.24	Animali molesti
Art.25	Accattonaggio
Art. 26	Libera fruizione e serena frequentazione dei luoghi pubblici della città
Art. 27	Divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche
Art. 28	Divieto di esercitare l'attività di meretricio
Art. 29	Riconoscimento delle persone nei luoghi pubblici

CAPO III°

TUTELA DEI MONUMENTI, DEI PUBBLICI E PRIVATI EDIFICI, DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E DEL CIMITERO

Art.30	Tutela di monumenti ed edifici
Art.31	Zone verdi aperte al pubblico
Art.32	Tutela dei parchi, giardini pubblici, aiuole
Art. 33	Norme per l'uso e la salvaguardia del parco ed aree esterne del Castello Belgioioso, Lazzaretto e altre aree verdi.
Art. 34	Attività sottoposte ad autorizzazione
Art. 35	Modalità di rilascio delle autorizzazioni
Art. 36	Cimitero

CAPO IV°

DECENZA E MORALE

Art. 37	Atti contrari alla decenza e alla morale
---------	--

CAPO V°

TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 38	Esercizio e manutenzione degli impianti termici
Art. 39	Collegamenti per uso domestico di stufe, caldaie, fornelli, piani di cottura alla rete di distribuzione e alle bombole di g.p.l
Art. 40	Materiali esplosivi
Art. 41	Divieto di esercitare industrie pericolose
Art. 42	Accensione fuochi
Art. 43	Lancio di pietre e di altri oggetti
Art. 44	Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi
Art. 45	Nettezza del suolo pubblico
Art. 46	Tutela degli animali
Art. 47	Cani
Art. 48	Requisizione dei cani
Art. 49	Divieto di intralciare la requisizione dei cani
Art. 50	Animali pericolosi e animali esotici

CAPO VI°

CIRCOLAZIONE

Art. 51	Circolazione
----------------	---------------------

CAPO VII°

USO DEI MEZZI COLLETTIVI DI TRASPORTO

Art.52	Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto
---------------	---

TITOLO II°

ATTIVITA' SUBORDINATE A CONDIZIONI

CAPO I°

CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI

(LICENZE E PERMESSI)

Art.53	Occupazione fissa di aree e spazi pubblici
Art.54	Occupazione precaria di aree e spazi pubblici
Art.55	Manomissione del suolo pubblico
Art.56	Striscioni e standardi
Art.57	Addobbi e luminarie natalizie

CAPO II°

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E DISCOTECHE

Art. 58	Sala giochi
Art. 59	Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico
Art. 60	Prescrizioni
Art. 61	Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery
Art. 62	Distanza delle discoteche dai luoghi di culto, di cura e studio

CAPO III°

ESERCIZIO DI ARTI, PROFESSIONI E INDUSTRIE

Art.63	Esercizi fissi
Art.64	Esercizi ambulanti

CAPO IV°

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.65	Procedura di rilascio
Art.66	Limitazioni
Art.67	Requisiti dei locali di vendita
Art.68	Durata
Art.69	Efficacia delle concessioni e autorizzazioni

Art.70

Controlli

TITOLO III°

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

CAPO I°

OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI

ED AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Art.71

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Art.72

Numerazione civica e abilità

Art.73

Amministrazione, custodia, nettezza e illuminazione degli stabili

Art.74

Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi

Art.75

Segnalazione di pericolo e controllo della zona di lavoro

Art.76

Nettezza del suolo privato

Art.77

Funzionalità e decoro dei fabbricati

Art. 78

Sicurezza dei fabbricati e tagli di vegetazione: ulteriori obblighi

Art. 79

Divieto di mantenere in stato di abbandono, incuria e/o degrado gli immobili ubicati nel territorio comunale

CAPO II°

OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

Art.80

Disciplina dei prezzi

Art.81

Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri

Art.82

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi

Art.83

Vendita e scorta delle merci

Art.84

Orari di vendita

Art.85

Uso di contrassegni del Comune

Art.86	Uso di servizi igienici
Art.87	Trasporto carni
Art.88	Obblighi particolari dei venditori ambulanti
Art. 89	Commercio in forma itinerante
Art.90	Esercizio di mestieri girovaghi
Art.91	Tende per pubblici spettacoli
Art.92	Pulizia delle aree antistanti i negozi

TITOLO IV

SANZIONI

CAPO I°

Art.93	Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà
Art.94	Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 95	Reiterazione delle violazioni
Art. 96	Importi delle sanzioni
Art.97	Sospensione delle licenze
Art.98	Revoca delle licenze

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.99	Tutela del rispetto del Regolamento
Art.100	Rinvio
Art. 101	Entrata in vigore

TITOLO I

ATTIVITA' VIETATE

CAPO I

SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

Art. 1

Occupazioni in genere

E' vietato occupare, anche temporaneamente e con qualsiasi oggetto, il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza apposita autorizzazione.

Non rientrano nel divieto le occupazioni:

- a. con le vetture pubbliche e private nelle aree destinate alle soste;
- b. con i mezzi di trasporto nelle strade e piazze per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico;
- c. con le scale e sgabelli dei negozi per pulizia delle vetrine fino alle ore 9,30, ma si dovranno osservare ugualmente le prescrizioni relative alla circolazione dei veicoli sul suolo stradale limitando le stesse occupazioni al tempo strettamente necessario, lasciando liberi i marciapiedi e non impedendo in alcun modo il transito ai veicoli ed ai pedoni.

In tutto il territorio comunale sono vietate l'attività di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura quando usati a fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, quando esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste;

Chiunque viola le disposizioni del comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689. E' fatto altresì obbligo di immediata interruzione della sosta. Stante l'inottemperanza all'ordine, si procederà alla conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'articolo 650 del Codice Penale. Resta salva la possibilità di comminare le sanzioni previste per la violazione di altre norme di legge e regolamenti.

Art. 2

Abbandono di rifiuti

E' vietato gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi, anche di piccole dimensioni, o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 ad € 300, salvo che il fatto non costituisca violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere i rifiuti. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione, a spese dei trasgressori.

Art. 3

Distribuzione e affissione di manifesti

Sono vietati nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

La distribuzione di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti non deve essere fatta con insistenza ne' contro la volonta' del destinatario né compromettere la pulizia delle vie e dei monumenti; non è consentito lasciare foglietti e volantini sulle auto parcheggiate.

Dell'inosservanza di questo divieto rispondono tanto la persona che effettua la distribuzione o il getto, quanto quella nel cui interesse viene fatta.

L'affissione di manifesti da parte dei privati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina della pubblicita' e delle affissioni e per la applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni. E' vietata pertanto l'affissione diretta di manifesti e ogni altro materiale contenente comunicazioni di qualsiasi natura fuori degli spazi destinati dall'Amministrazione Comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 4

Battitura di tappeti e di altri oggetti

E' vietato scuotere, battere o spazzolare tappeti, panni e simili prima del sorgere del sole e dopo le ore 9. La battitura o la spazzolatura è consentita soltanto:

- a. nei terrazzi delle abitazioni, entro il recinto del parapetto; nei cortili interni dei caseggiati, od anche nei giardini, distacchi e cortili aperti;
- b. dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica - e fra più strade, su quelle di minore importanza - quando le abitazioni non offrano le possibilità previste nella lettera precedente. In questo caso tuttavia resta vietata la battitura dei tappeti di dimensioni superiore a mq. 4, che dovrà farsi in altri luoghi non aperti al pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 5

Giochi sul suolo pubblico

E' vietato qualunque gioco sul suolo pubblico aperto al traffico, alla sosta e al parcheggio dei veicoli.

Nelle Piazze e nei luoghi pubblici normalmente frequentati, anche se chiusi al traffico o alla sosta veicolare, sono vietati i giochi del pallone, pattini skateboard e tutte le attività che possono essere disturbanti, pericolose per le persone o dannose per il patrimonio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 6

Transito sul suolo pubblico

E' vietato transitare con veicoli di qualsiasi genere, sia a trazione meccanica che animale o a mano, sui marciapiedi e su qualsiasi altro spazio escluso anche temporaneamente dal traffico dei veicoli.

In occasione di manifestazioni, sagre, fiere e mercati, e nei luoghi particolarmente frequentati, i velocipedi, anche qualora non ne sia vietato il transito, dovranno essere condotti a mano.

Salvo che il fatto non costituisca violazione delle disposizioni del Codice della Strada, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 7

Esposizione e vendita

E' vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali, e, in genere, oggetti atti ad offendere il pubblico decoro o ad insudiciare i passanti ed il suolo pubblico.

E' vietato inoltre vendere merci e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o magazzini, a meno che non si verifichi occupazione di suolo stradale regolarmente autorizzata.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 8

Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico.

E' vietato esercitare mestieri o eseguire lavori sul suolo pubblico.

In particolare sulle strade e sulle piazze è vietato lavare e pulire veicoli e svolgere qualsiasi attività atta a turbare comunque il normale traffico cittadino.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 9

Circolazione, allevamento e vendita di animali

E' vietato far circolare all'interno del centro abitato, senza speciale permesso dell'Autorità comunale, animali di qualsiasi specie non attaccati ai veicoli e lasciar vagare liberi cani, galline, oche, anitre ed altri animali da cortile.

E' vietato del pari esporre in vendita animali di qualsiasi specie fuori dei luoghi a ciò espressamente destinati dal Comune.

E' vietato l'allevamento di cani, gatti, conigli, volatili, animali in genere nelle zone residenziali.

E' inoltre vietato utilizzare allo scopo soffitte, scantinati, garage ed altri vani adiacenti alle abitazioni.

All'interno delle zone urbane non residenziali è ammesso l'allevamento di conigli o volatili purchè in numero limitato all'uso familiare (non più di n. 12 capi adulti complessivi) e purchè a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a mt. 10.

E' possibile detenere cani in localita' esterne al centro abitato su terreni in assenza di abitazione purchè sia garantita la sicurezza pubblica e la tutela degli animali.

E' vietato l'allevamento di cani, senza le prescritte autorizzazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 10

Panni stesi all'aperto

E' vietato esporre o stendere, all'aperto ed entro il centro abitato, biancheria, tappeti od altri oggetti simili anche in aree, recinti o spazi privati che siano visibili in prossimita' di vie e di piazze pubbliche.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 11

Fontane pubbliche

E' vietato:

- bagnarsi nelle fontane pubbliche ed attingervi acqua con qualsiasi mezzo o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
- gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti, oggetti e rifiuti o altro materiale sia esso solido o liquido;
- valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia strettamente potabile nonché attingerla mediante uso di tubi o altri espedienti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 12

Spalatura della neve

Quando sia caduta la neve gli occupanti o i proprietari degli stabili non occupati, dovranno al più presto provvedere a loro cura e spese alla spalatura della neve per uno spazio, antistante l'immobile, pari alla larghezza del marciapiede e non inferiore a due metri nel caso che il marciapiede sia maggiore.

La neve rimossa dovrà essere ammassata in modo da non ostacolare il traffico, oppure dovrà essere asportata.

In mancanza di marciapiede la spalatura dovrà essere fatta per la larghezza di mt. 1 e per la lunghezza dello stabile, in modo da consentire il passaggio pedonale.

In caso di inadempimento il Comune potrà provvedere alla spazzatura a spese degli occupanti.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve caduta sulla proprietà privata. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata sotto le prescritte cautele potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulla pubblica via. In questi casi la neve dovrà essere tolta prima o durante il servizio di spazzatura adottando tutte le cautele possibili per non recare danno o molestia ai passanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 13

Orario della vuotatura dei pozzi neri e del trasporto del letame

La vuotatura dei pozzi neri e il trasporto del letame potranno avvenire solo prima delle h. 8.00 di mattina e la sera dopo le h. 18.00 in estate e dopo le h. 16.00 in inverno.

Sarà possibile la vuotatura dei pozzi neri in deroga agli orari indicati nel comma precedente, nei casi di emergenza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500. La sanzione si applica, con distinti verbali di contestazione, sia all'operatore che al committente.

Art. 14

Monumenti e lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'autorizzazione comunale salva l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati all'Amministrazione Comunale i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 15

Trasporti rumorosi o di oggetti pericolosi

Il trasporto, il carico lo scarico di lastre, verghe e spranghe metalliche ed altri materiali dovrà farsi in modo da attutire il frastuono e da evitare danni o pericoli.

E' vietato trasportare, senza gli opportuni ripari gli oggetti come vetri, ferri acuminati e simili, i quali possano recar danno ai passanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 16

Precauzioni necessarie per talune attività

Chiunque esegue la verniciatura di insegne, mostre, serrande, vetrine ed in genere chiunque lavori ad opere apposte ai fabbricati prospicienti immediatamente sul suolo pubblico, deve apporvi i segnali ed usare le cautele atte ad evitare danno ai passanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 17

Comportamenti vietati sanzionati in via residuale

Fermi restando i suddetti obblighi e divieti speciali, in via residuale a salvaguardia della sicurezza, dell'igiene e del decoro della città è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di apposita autorizzazione;
- b. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- c. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- d. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
- e. spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
- f. attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli a altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire pericolo per l'incolumità delle persone e danni alle cose. Il trasporto di oggetti acuminati o comunque pericolosi (es. ferri appuntiti, vetri, ecc.) deve effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle cose e alle persone;
- g. gettare o spandere sul suolo pubblico acqua che possa congelare. Tale divieto è sempre valido nel periodo invernale e comunque in caso di temperature pari o inferiori a 3 gradi centigradi;
- h. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano comportare l'annidarsi di roditori, animali randagi, parassiti;
- i. compiere, in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- j. passeggiare e sostare a torso nudo o in maniera non decorosa;
- k. spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
- l. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
- m. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grasse, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti sversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
- n. gettare al basso dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada o sulla proprietà altrui;
- o. fatto salvo quanto già previsto dalle leggi o dai regolamenti, proporre o richiedere l'effettuazione, aderire a richieste di effettuazione o effettuare qualsiasi tipo di prestazione, di fornitura o di servizio sulle aree pubbliche o presso esercizi pubblici o commerciali in generale, in particolare sulle strade ed in prossimità o in corrispondenza degli incroci e delle rotatorie (es. vendita rose, lavavetri ecc.), quando ciò crei pericolo o disagio o disturbo alle persone o intralcio alla circolazione.

Chiunque viola le disposizione di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da _ 50,00 a _ 300,00. Le sanzioni relative al presente articolo si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L.689/81.

In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente Capo I, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

CAPO II

ORDINE E QUIETE PUBBLICA

Art. 18

Feste, cortei, trattenimenti

E' vietato allestire all'aperto in luoghi pubblici feste, trattenimenti, giochi e spettacoli senza la preventiva licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza in relazione alle esigenze della circolazione, della quiete, del decoro o della morale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli dovranno essere preventivamente comunicati all'Ufficio Polizia Locale almeno tre giorni prima del loro svolgimento. Nella comunicazione dovranno essere indicati: a) le esatte generalità del promotore; b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la manifestazione; c) l'itinerario ed eventuali luoghi di sosta; d) se la manifestazione sarà accompagnata da banda musicale o da altra fonte musicale; e) il carattere della manifestazione (es. se trattasi di processione religiosa, corteo folcloristico, ecc.).

L'Ufficio Polizia Locale nel prendere atto della comunicazione di cui al precedente comma potrà dettare opportune prescrizioni a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

Dovranno essere vietate tutte quelle manifestazioni ritenute pericolose per la pubblica incolumità.

Nel caso di cortei funebri, in deroga a quanto disposto al comma 2 del presente articolo, potranno essere comunicati anche in forma verbale all'Ufficio Polizia Locale. Detti cortei muovendosi dall'obitorio ospedaliero, dall'abitazione dell'estinto o dal luogo ove si trova il feretro dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere rispettando le eventuali particolari disposizioni impartite dalla Polizia Locale. La Polizia Locale provvederà altresì a predisporre idoneo servizio per garantire la sicurezza del corteo.

E' sempre vietato sorpassare con qualsiasi veicolo i cortei, le processioni e le manifestazioni previste dal presente articolo del regolamento. Dal divieto sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e le ambulanze in casi di interventi urgenti.

Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da _ 100,00 a _ 500,00.

Art. 19

Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, le emissioni sonore udite all'esterno sono proibite dalle ore 24:00 alle ore 8:00. In casi di particolari ricorrenze e nei locali quali discoteche e sale da ballo è consentita la deroga di detto orario per un massimo di 2 ore.

Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, all'ordine ed alla sicurezza.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da _ 100,00 a _ 500,00.

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni accessorie di cui all'articolo 93 del regolamento.

Art. 20

Grida e schiamazzi

E' vietato emettere schiamazzi e grida eccessivamente insistenti e rumorose sia di giorno che di notte nelle piazze e lungo le vie pubbliche.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 21

Abuso di mezzi acustici

E' vietato nei luoghi pubblici di usare senza giustificato motivo, dispositivi di segnalazione acustica e di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora.

E' parimenti vietato nei luoghi pubblici l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, nonché di altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, senza l'autorizzazione della Pubblica Amministrazione, e comunque oltre i limiti fissati da leggi e regolamenti.

Il divieto si estende anche alle abitazioni ed ai luoghi privati, quando ne derivi molestia alla quiete dei vicini. Dalle ore 23 alle ore 8 i suoni non devono essere percepibili dalle abitazioni vicine.

I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale d'allarme non superi la durata complessiva di tre minuti, ancorché lo stesso sia intermittente. Tale disposizione vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti.

E' vietato ai conducenti di veicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nel centro abitato il funzionamento di motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas provocando rombi, scoppi e rumori inutili. E' vietato altresì lasciare motori di veicoli accesi senza conducente a bordo.

I locali pubblici in genere possono usare gli apparecchi di cui sopra oltre le ore 24 purchè garantiscano il completo isolamento acustico nei confronti dell'esterno del locale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 22

Attività rumorose o moleste

Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, dalle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale.

Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D.lgs 285/92, questi non possono essere iniziati prima delle ore 7:00 e continuati dopo le ore 19:00. E' fatto obbligo di osservare una pausa interrutiva dei lavori rumorosi tra le ore 12:30 e le ore 13.30 di ogni giorno.

I servizi tecnici comunali o le Aziende Sanitarie Locali accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può ridurre l'orario o vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

Nelle vicinanze di ospedali, case di riposo, chiese, scuole, asili e uffici pubblici è vietato l'esercizio di mestieri o attività che rechino disturbo.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da _ 100,00 a _ 500,00.

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni accessorie di cui all'articolo 94 del regolamento.

Art. 23

Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di altro genere eseguite all'aperto, devono essere provvisti di ogni dispositivo consentito dalla tecnica corrente, in modo che non determinino emissioni che superino i limiti massimi di livello sonoro equivalente ammesso.

L'intensità e la continuità dei rumori o l'esistenza di qualsiasi altro inconveniente sono accertate, avvalendosi del supporto della Agenzia Regionale per la Protezione e l'Ambiente (ARPA) su segnalazione degli interessati e anche d'ufficio.

È vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Eventuali deroghe ai divieti di cui al comma precedente potranno essere concesse solo previa ottenimento di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune. La domanda di autorizzazione, completa di tutti i dati del richiedente, dovrà:

- 1) contenere l'indicazione delle macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto;
- 2) essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà pure essere corredata da disegni necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione;
- 3) essere corredata da una certificazione rilasciata, da un tecnico abilitato in materia, che attesti la compatibilità dell'impianto con la tutela della quiete delle abitazioni circostanti.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata rilasciata l'autorizzazione.

L'autorizzazione in parola sarà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e potrà essere revocata o sospesa quando:

- si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- non siano state osservate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da _ 100,00 a _ 500,00.

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni accessorie di cui all'articolo 93 del regolamento.

Art. 24

Animali molesti

E' vietato tenere nelle abitazioni private, negli stabilimenti, nei negozi, nei magazzini, nei cortili e nelle aree destinate a giardini, cani od altri animali che disturbino, specie di notte, la quiete dei vicini.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 25

Accattonaggio

E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

La suddetta violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

Art. 26

Libera fruizione e serena frequentazione dei luoghi pubblici della città.

E' vietato bivaccare presso luoghi e spazi pubblici creando turbativa alla sicurezza, alla pubblica incolumità e alla libera fruizione dei medesimi e originando situazioni di degrado e anti-igienicità (anche consumando cibi e bevande) che impediscono o rendono difficoltoso l'utilizzo di detti luoghi e spazi pubblici da parte delle famiglie, dei bambini e della cittadinanza in genere.

Inoltre è vietato sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.

E' altresì vietato sedersi sui monumenti pubblici, utilizzare gli arredi urbani in modo non appropriato e sporcare le panchine sedendosi sulle sponde delle stesse.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. All'atto della contestazione i trasgressori vengono diffidati ad abbandonare i luoghi di cui al precetto e/o rimuovere eventuali rifiuti prodotti nonché effetti o materiali lasciati incustoditi e a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale rimozione dei rifiuti e ripristino provvederà l'Amministrazione, a spese dei trasgressori.

Art. 27

Divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche

In tutte le aree e strade pubbliche, luoghi aperti al pubblico, ovvero in aree verdi, parchi e giardini pubblici del territorio comunale è istituito il divieto di detenere e consumare sul posto ogni genere di bevanda alcolica da parte di chiunque sia presente e frequenti le stesse aree. Sono esclusi dal divieto di cui sopra, i plateatici e le aree prospicienti gli esercizi pubblici (bar e ristoranti) durante l'orario di apertura e limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi. È prevista la possibilità di deroga al divieto di cui trattasi in caso di particolari occasioni e/o manifestazioni pubbliche mediante apposito provvedimento dell'Autorità preposta.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500

La suddetta violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa delle bevande, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

Art. 28

Divieto di esercitare l'attività di meretricio

E' fatto divieto in tutto il territorio comunale di esercitare con qualunque modalità e comportamenti nei luoghi pubblici e spazi aperti o visibili al pubblico attività di meretricio.

È fatto divieto in tutto il territorio comunale di contrattare e di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada, o che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese della violazione del presente articolo.

È fatto divieto di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dedite alla prostituzione, anche solo per chiedere informazioni.

È fatto divieto di porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico nel territorio comunale.

Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 e dal vigente Codice Penale, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 29

Riconoscimento delle persone nei luoghi pubblici

E' fatto divieto in tutto il territorio comunale, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico poste nelle vicinanze delle scuole, asili, giardini, uffici pubblici e all'interno degli stabili che sono sede di dette istituzioni, di indossare abbigliamento che renda difficoltosa l'immediata riconoscibilità della persona, e che potrebbe suscitare disorientamento e una situazione di insicurezza e disagio, con chiaro potenziale pregiudizio della tranquillità e pacifica convivenza.

Tale divieto non si applica nel caso che norme di legge obblighino l'uso di abbigliamento particolare (come ad esempio il casco dei ciclomotoristi o dei motociclisti durante la marcia dei veicoli) od in occasione di manifestazioni tradizionali (come ad esempio il carnevale) o comunque autorizzate.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00.

CAPO III

TUTELA DEI MONUMENTI, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E DEL CIMITERO

Art. 30

Tutela di monumenti ed edifici

E' vietato deturpare, danneggiare, imbrattare comunque - anche con manifesti affissi in periodo di propaganda elettorale - i monumenti, le chiese, gli edifici pubblici e privati riconosciuti di pubblico interesse artistico od archeologico, le mura, gli avanzi archeologici di parapetti e i recinti relativi, le fontane, i sedili, i fanali, le cancellate, le inferriate e qualunque manufatto ad essi pertinente.

E' vietato imbrattare i muri e le facciate degli edifici privati e gli spazi pubblici con scritte di qualsiasi genere, disegni, graffiti e quant'altro possa deturpare il decoro dell'ambiente urbano.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 31

Zone verdi aperte al pubblico

E' vietato introdursi, passeggiare o intrattenersi nei Parchi pubblici cittadini dalle ore 24,00 alle ore 06,00. Tale divieto dovrà essere indicato agli ingressi.

L'utilizzo dei Parchi negli orari suddetti deve essere autorizzato dagli uffici competenti previo parere espresso dalla Giunta Comunale.

Per motivi di pubblico interesse o di necessità particolari potranno essere variati i suddetti orari con deliberazione della Giunta Comunale.

E' vietato del pari a chiunque visiti dette zone accedervi in punti e luoghi diversi da quelli resi praticabili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 32

Tutela dei parchi, giardini pubblici, aiuole

Nei viali, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aiuole è vietato:

a) affiggere oggetti, piantare chiodi, scagliare pietre, bastoni o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori, strappare e tagliare l'erba, stendere qualunque oggetto sulle piante e sulle aiuole;

b) arrampicarsi sugli alberi e sui lampioni, scuoterli, appendere o affiggere oggetti, piantarvi chiodi, recidere o guastare in qualsiasi modo la corteccia degli alberi;

c) lordare o danneggiare i sedili, le barriere, i termini, le catene, i portarifiuti, le fontanelle e qualunque altra installazione;

d) cagionare impedimenti o far deviare il corso dell'acqua del laghetto, gettarvi qualunque materia o lordura e farvi bagnare animali, pescare;

e) transitare o sostare nelle zone riservate ai pedoni con vetture, ciclomotori, biciclette, automobili ed altri mezzi meccanici di locomozione, carri, cavalli od altri animali. E' fatta eccezione per i mezzi di trasporto dei bambini o di invalidi;

f) lasciar vagare liberi o condurre cani, cavalli ed altri animali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 33

Norme per l'uso e la salvaguardia del parco ed aree esterne del Castello Belgioioso, Lazzaretto e altre aree verdi

Le norme di cui agli articoli 34 e 35 si applicano al parco ed aree esterne del Castello Belgioioso ubicato nel Comune di San Colombano al Lambro, al verde urbano del Lazzaretto, al Parco Lambro, al Parco giochi di via Corridoni, all'area verde comunale prospiciente Via Diaz e nelle restanti aree verdi ad uso pubblico.

Art. 34

Attività sottoposte ad autorizzazione

Le attività di seguito descritte possono avvenire solo previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima:

- a) installazione di attrezzature fisse al suolo;
- b) organizzazione di gare sportive;
- c) attività ricreative pubbliche e private (per es. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.).

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 35

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Chiunque intenda realizzare attività soggette ad autorizzazione di cui al precedente articolo, dovrà produrre la relativa richiesta al competente ufficio comunale, in data non inferiore a 15 giorni da quello d'inizio.

Art. 36

Cimitero

Il cimitero è luogo pubblico destinato alla conservazione dei resti mortali delle persone e al culto dei defunti.

Ogni atto contrario all'igiene, al decoro, all'ordine e al rispetto del luogo è vietato.

È vietato:

- accedere al cimitero in orari diversi da quelli indicati all'ingresso o a cancelli chiusi,
- introdurre animali,
- accedere con mezzi di ogni tipo incluse le biciclette con eccezione dei mezzi autorizzati e delle carrozzine delle persone impedite e di quelle dei bambini,
- occupare vialetti e aree non concesse con fiori, contenitori, lumi, materiali di pulizia e comunque qualsiasi oggetto che possa rappresentare ostacolo al movimento delle persone o ledere il decoro del camposanto,
- tenere comportamenti che possono disturbare o offendere la dignità del luogo,

- l'occultamento, l'uso improprio o disordinato delle attrezzature disponibili per la pulizia e la cura delle tombe.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

CAPO IV

DECENZA E MORALE

Art. 37

Atti contrari alla decenza e alla morale

E' vietato proferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale.

E' vietato sputare, spargere muco e liquidi organici anche ai fini della tutela della salute, dell'igiene e del decoro pubblici, negli edifici e nei luoghi pubblici in genere e nei luoghi privati aperti al pubblico.

E' vietato rimuovere il crocefisso dalle aule scolastiche e dagli edifici pubblici.

I proprietari delle icone su proprietà private devono provvedere ad una manutenzione decorosa.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

CAPO V

TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 38

Esercizio e manutenzione degli impianti termici

L'accensione e la manutenzione ordinaria degli impianti termici dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 551 del 21.12.1999.

Art. 39

Collegamenti per uso domestico di stufe, caldaie, fornelli, piani di cottura alla rete di distribuzione e alle bombole di g.p.l.

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati e mantenuti secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

Art. 40

Materiali esplosivi

Qualsiasi materiale esplosivo ancorché regolarmente venduto a persone adulte non potrà essere fatto esplodere in aree abitate.

E' proibito detenere nelle abitazioni materiali infiammabili in contenitori diversi da quelli originali di vendita e comunque in quantità pericolosa.

E' vietato detenere, per la vendita, bombole di gas nelle aree abitate. E' fatta eccezione per i gas medicali in Farmacia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 41

Divieto di esercitare industrie pericolose

E' vietato attivare, senza le necessarie autorizzazioni e cautele, industrie comunque pericolose o soggette a speciali adempimenti. E' vietato del pari eseguire depositi, trasporti e lavorazioni di sostanze esplosive, di materie infiammabili, di combustibili solidi, liquidi ed aeriformi senza gli adempimenti e le modalità previsti nelle speciali norme.

Art. 42

Accensione fuochi

E' vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, anche in luoghi privati, se non siano forniti di apposita canna fumaria.

L'accensione all'aperto di fuochi semplici o di artificio e pirotecnici può essere consentita di volta in volta dall'Amministrazione comunale in speciali circostanze.

L'uso dei barbecue e' consentito solo all'interno di proprietà private quando le esalazioni non costituiscano disturbo a terzi o pericolo di incendio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 43

Lancio di pietre e di altri oggetti

E' vietato lanciare, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, pietre od altri oggetti, anche per gioco, comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.

E' del pari vietato lasciar cadere oggetti atti ad offendere o danneggiare sul suolo o su spazio pubblico o aperto al pubblico nonché in altri luoghi di transito pubblico o privato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 44

Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi

E' vietato tenere sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito, vasi di fiori ed altri oggetti mobili non convenientemente assicurati.

L'innaffiamento dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo facciate e sul suolo pubblico o nelle corti. Gli infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade persiane e simili devono essere del pari solidamente assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza del vento o per altra causa.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 45

Nettezza del suolo pubblico

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto o scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, ecc.

La spazzatura e i rifiuti solidi urbani in genere dovranno essere raccolti in appositi sacchetti impermeabili e ben chiusi, connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire. L'Ufficio Tecnico Comunale determina, con ordinanza del Funzionario Responsabile:

- a. metodo di raccolta;
- b. localizzazione dei siti di raccolta;
- c. orari di conferimento dei rifiuti. Nella previsione di cui al presente punto il Funzionario dovrà stabilire un orario massimo di anticipo del deposito dei rifiuti differenziato, a seconda delle necessità, per stagioni e per tipo di rifiuto;
- d. giorni di conferimento dei rifiuti selezionati, in caso di raccolta differenziata;
- e. modalità di conferimento di beni durevoli, imballaggi, rifiuti speciali.

Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione. Fuori dei casi previsti dall'Autorità Comunale è comunque sempre vietato ai privati porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico pattumiere e contenitori di rifiuti senza preventiva autorizzazione comunale che potrà essere rilasciata solo in particolari casi di necessità e urgenza. Qualora i suddetti contenitori siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. E' altresì vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

E' vietato:

- a. danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti;

- b. ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso;
- c. smaltire rifiuti pericolosi e tossico nocivi al di fuori delle norme di cui al D.LGS. 3 Aprile 2006 n. 152;
- d. il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- e. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, con gettito di piccoli rifiuti (bucce, mozziconi, pezzi di carta o simili) escrementi di animali, spargimento di olio o simili; le carte ed i simili rifiuti dovranno essere depositati negli appositi cestini della carta straccia; i mozziconi dovranno essere spenti e depositati nei portarifiuti.
- f. spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- g. deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente installati per la raccolta differenziata di rifiuti;
- h. depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori sono stati predisposti;
- i. il conferimento dei rifiuti che non siano stati prodotti nel territorio comunale;
- j. depositare i rifiuti domestici nei cestini dei rifiuti posti lungo le vie.

Per i rifiuti speciali da imballaggi secondari (esclusi quindi gli imballaggi che seguono il consumatore) ove il produttore non provveda al ritiro direttamente e ove essi non corrispondano ai criteri per essere assimilati ai rifiuti urbani, è fatto divieto di usare il pubblico servizio di raccolta differenziata salvo apposita convenzione con il gestore del servizio.

I beni durevoli di uso domestico quali frigoriferi ed altri elettrodomestici, che hanno esaurito la loro durata operativa, debbono essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero consegnati all'impresa che gestisce il servizio di raccolta per conto del Comune, con le modalità stabilite.

I Rifiuti Speciali prodotti dalle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e terziarie, possono essere assimilati ai Rifiuti Urbani ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta espletato dal Comune, a condizione che siano soddisfacenti ai criteri di limitazione così definiti:

- in termini *qualitativi* devono corrispondere alle condizioni di cui all'allegato A) alla delibera C.C. n. 38 del 12.06.1998 – esecutiva - avente ad oggetto: *“Applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni – Provvedimenti in merito”*;
- in termini *quantitativi* devono corrispondere alle condizioni di cui all'all. B) della delibera C.C. n. 38/1998: sono assimilabili a condizione che gli stessi siano compatibili col periodico e ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani, e, pertanto non superino il limite di Kg. 1,30 al giorno ogni 35 mq. di superficie effettivamente e superficialmente utilizzata dall'attività. Tale quantità non dovrà comunque superare il quantitativo settimanale pari a 500 Kg., ovvero 1 mc. (1,00 x 1,00 x 1,00).

Gli occupanti i posti vendita presso il mercato settimanale all'aperto in qualsiasi area pubblica o ad uso pubblico, debbono tenere pulito il suolo sotto e attorno ai propri posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in sacchi di plastica e depositandoli nel luogo indicato per la raccolta;

E' fatto obbligo di provvedere alla nettezza del suolo pubblico a chiunque l'abbia diminuita, anche se nel compiere un qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore.

Ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo sono sempre ritenute prove valide la corrispondenza, la documentazione, e altri oggetti strettamente personali ritrovati all'interno di sacchi o altri contenitori o comunque amalgamati ai rifiuti smaltiti in modo irregolare.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

- trasgressioni agli obblighi e ai divieti di cui al comma 1: sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 255 del D. LGS. 3 Aprile 2006 n. 152 e obbligo a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- trasgressione agli obblighi e ai divieti di cui ai commi 2, 3, 4, 5: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 300;
- trasgressione agli obblighi e ai divieti di cui ai commi 6, 7, 8: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500.

Art. 46

Tutela degli animali

E' fatto assoluto divieto di abbandonare e mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

E' fatto assoluto divieto di addestrare animali, per guardia o per altri scopi, ricorrendo a percosse o altri tipi di violenze.

Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo e alimentarlo.

A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

E' vietato detenere animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua o del cibo necessario o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere lunghezza inferiore a metri 5 ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un punto sollevato da terra (che non sia un palo) onde permettere all'animale di muoversi senza pericolo di rimanere impigliato nella catena, e di poter sempre raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua. La catena può avere una lunghezza minima di metri 3 se fissata nella parte terminale, tramite anello o carrucola, ad una fune di scorrimento lunga almeno metri 4.

E' fatto assoluto divieto di tenere cani sui balconi.

E' vietato il trasporto dei cani nei bagagliai delle autovetture ove essi siano esposti a soffocamento per l'angustia del vano chiuso e privo di circolazione dell'aria non adatto al trasporto di animali.

E' vietato detenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali.

E' vietato detenere in continuità cani di grossa taglia in appartamenti di piccole dimensioni o in condizione di sovraffollamento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 47

Cani

Sul suolo pubblico i cani di qualsiasi razza dovranno essere condotti al guinzaglio, ovvero muniti di museruola che impedisca in modo assoluto di mordere. I cani mordaci o di grossa taglia dovranno sia essere condotti al guinzaglio che essere muniti di museruola che impedisca di mordere.

La stessa cautela è prescritta nelle botteghe o in altri luoghi aperti al pubblico ove l'accesso non sia espressamente vietato.

Agli effetti del presente articolo si considereranno come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riuscissero a mordere.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà determinare i luoghi in cui sia comunque vietato l'accesso ai cani, ed altresì stabilire determinate aree recintate e chiuse al pubblico, in cui i cani possano vagare liberamente sotto la sorveglianza e la responsabilità del proprietario.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani. L'obbligo di cui al presente comma sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Il proprietario o le persone che a qualsiasi titolo conducono i cani sul suolo pubblico debbono recare con sé gli strumenti di qualsivoglia natura comunque idonei all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle persone non vedenti accompagnate dai loro cani guida.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 48

Requisizione dei cani

I cani vaganti liberamente saranno catturati e, ove non sia possibile risalire al proprietario, affidati al canile sanitario.

Art. 49

Divieto di intralciare la requisizione dei cani

E' vietato impedire ed intralciare in qualsiasi modo agli accalappiatori di cani, l'esercizio delle loro funzioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 50

Animali pericolosi e animali esotici

E' vietato far circolare nell'abitato animali di prima doma e animali non domestici o domestici, comunque pericolosi, ancorché impiegati in giuochi, rappresentazioni, esposizioni e simili.

E' vietata la detenzione non autorizzata di tartarughe ed animali esotici di qualsiasi specie.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

CAPO VI

CIRCOLAZIONE

Art. 51

Circolazione

La circolazione dei mezzi di trasporto pubblici e privati nel territorio comunale deve avvenire nel rispetto della sicurezza e dell'ordine della vita cittadina.

E' vietato:

- a) il transito senza specifica autorizzazione ai mezzi di trasporto superiori a 35 q.li di peso complessivo, in tutte le strade urbane con eccezione delle Vie Milano, Petrarca, Lodi, Trieste e Marconi,
- b) il transito degli autobus per il servizio di trasporto pubblico o scolastico al di fuori dei percorsi autorizzati,
- c) mantenere il motore acceso durante la sosta dell'autoveicolo,
- d) disturbare la quiete pubblica con l'uso di dispositivi di segnalazione acustica e di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora diversi montati sull'autoveicolo,
- e) l'utilizzo di mezzi fonici a bordo di autoveicoli allo scopo di effettuare pubblicità, senza specifica autorizzazione,
- f) la conduzione di auto e motoveicoli pericolosa o disturbante per i cittadini,
- g) lasciare sul suolo pubblico veicoli i cui dispositivi non siano conformi all'art. 155, comma 4 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992) e dell'art. 350, 2^a comma del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 coordinato con D.P.R. n. 610 del 16.09.1996),
- h) abbandonare il veicolo lasciando a bordo bambini, anziani e animali in condizioni disagiate e comunque per tempo prolungato,
- i) mantenere accesi il motore ed apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora degli autoveicoli durante lo svolgimento di cortei, funerali, manifestazioni pubbliche civili o religiose,
- j) intralciare i percorsi pedonali ed i passi carrabili con qualsiasi tipo di veicolo inclusi motocicli e biciclette, nonché con carrozzelle per portatori di handicap, passeggini, ecc..

Ai sensi del disposto dell'art. 155, comma 4 del C.d.S. e dell'art. 350, comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli deve essere intervallato e non può superare la durata massima di 3 minuti e in ogni caso non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150

CAPO VII

USO DEI MEZZI COLLETTIVI DI TRASPORTO

Art. 52

Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto

E' vietato insudiciare in qualsiasi modo le vetture adibite al trasporto pubblico di persone.

I proprietari dei mezzi di trasporto pubblico devono garantire la pulizia e l'igiene dei mezzi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

TITOLO II

ATTIVITA' SUBORDINATE A CONDIZIONI

CAPO I

CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI

(LICENZE E PERMESSI)

Art. 53

Occupazione fissa di aree e spazi pubblici

L'impianto fisso di qualsiasi manufatto su aree o spazi pubblici o soggetti a servitù di uso pubblico (chioschi, banchi, tavoli, cavalletti, tabelle e simili) può essere consentito, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, mediante atto unilaterale di concessione, col quale sono fissati i limiti e le condizioni tutte della occupazione, quali la durata di essa, il canone o la tassa dovuta, l'uso dell'area da occupare e simili; tale atto sarà seguito da un verbale di sottomissione del concessionario, che assumerà tutti gli obblighi inerenti.

La concessione dell'area o dello spazio da occupare non comporta per il concessionario la dispensa dall'obbligo di munirsi delle licenze necessarie per l'esercizio della speciale attività che egli intende svolgervi.

Art. 54

Occupazione precaria di aree e spazi pubblici

Le occupazioni di aree o spazi pubblici aventi carattere di precarietà e di instabilità debbono essere previamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, la quale può in qualsiasi momento, a suo giudizio discrezionale motivato, revocarle o modificarle senza che da parte dell'interessato possa opporsi alcuna ragione, diritto o pretesa, salvo l'eventuale rimborso della tassa riferibile al periodo della mancata utilizzazione.

La pulizia e il riordino delle aree concesse per la preparazione di manifestazioni, per l'occupazione permanente o temporanea o a qualsiasi altro titolo dovrà avvenire a cura e spese delle persone autorizzate.

Parimenti la posa su suolo pubblico di supporti recanti annunci di manifestazioni su aree pubbliche deve essere autorizzata. La rimozione dovrà avvenire a cura e spese della persona autorizzata immediatamente dopo lo svolgimento della manifestazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 55

Manomissione del suolo pubblico

La manomissione del suolo pubblico per gli allacci agli impianti tecnologici sotterranei o per le riparazioni degli stessi, deve previamente essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Le opere necessarie dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica esecutiva e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione.

A garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di ripristino stradale il richiedente verserà una cauzione nella misura definita.

Qualora, per inosservanza delle prescrizioni stabilite, il ripristino della strada non venga eseguito a regola d'arte, la cauzione verrà incamerata fino alla concorrenza delle spese sostenute oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prescritta.

In deroga a quanto prescritto potranno essere effettuati interventi inderogabili a carattere di urgenza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 500.

Art. 56

Striscioni e stendardi

La posa di striscioni, stendardi, bandiere su aree pubbliche deve essere autorizzata e la loro rimozione dovrà avvenire a cura e spese della persona autorizzata a manifestazione avvenuta.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 57

Addobbi e luminarie natalizie

Gli addobbi natalizi, le luminarie, le passatoie interessanti le aree pubbliche non devono rappresentare ostacolo all'uso della cittadinanza e neppure al traffico veicolare. La posa o l'installazione dovrà essere comunque autorizzata dall'autorità comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

CAPO II

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E DISCOTECHE

Art. 58

Sala Giochi

Per sala giochi si intende il locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco del biliardo o altri giochi leciti e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici da gioco.

L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta, ai sensi dell'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ad autorizzazione comunale rilasciata dal Funzionario competente a condizione che:

- siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M. 564/92 e succ. mod.;
- i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;
- i locali destinati a sala giochi abbiano una superficie minima non inferiore a 100 mq. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile;
- sia rispettata la distanza minima di 500 m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere.

Il Sindaco con propria ordinanza disciplina gli orari delle sale.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre sei mesi.

L'autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Art. 59

Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico

Ai sensi dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è consentita l'installazione di apparecchi idonei al gioco lecito negli esercizi commerciali, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S.; alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., è consentita solo l'installazione di apparecchi di cui al comma 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S.

Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 commi 1 e 2 , e 88 del T.U.L.P.S., devono ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'attivazione di giochi leciti.

Art. 60

Prescrizioni

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è vietato ai minori di 18 anni.

Chiunque viola la presente prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell'art.110 del T.U.L.P.S.

E' vietato l'ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi vietati ai suddetti soggetti. Il numero di apparecchi da intrattenimento installati non deve superare il limite stabilito dalla legge.

E' obbligatorio esporre, in luogo ben visibile nell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti.

E' obbligatorio esporre, in luogo ben visibile nell'esercizio, il titolo abilitativo, il regolamento del gioco e la relativa tariffa che devono essere in lingua italiana.

Copia del "nulla osta di distribuzione", copia del "nulla osta per la messa in esercizio" e copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico.

E' obbligatorio installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio, e arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata. Tali giochi inoltre non possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all'esterno dei locali. Chiunque viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.

Art. 61

Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery

Le sale scommesse sono autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla Questura di Milano.

Il Sindaco con propria ordinanza stabilisce gli orari dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande connessa all'attività principale.

L'orario stabilito ai sensi del comma 2 può essere ridotto rispetto all'orario previsto per l'accettazione delle scommesse. La violazione degli orari è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Art. 62

Distanza delle discoteche dai luoghi di culto, di cura e studio.

Al fine di garantire la quiete, il riposo e lo studio in case di cura, ospedali, scuole e luoghi di culto, le discoteche, sale da ballo, locali notturni (esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima) dovranno essere collocati (nuove autorizzazioni e trasferimenti di sede) ad una distanza in linea d'aria non inferiore a mt. 500 dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere.

I locali già esistenti possono continuare l'attività negli stessi locali indipendentemente dalla distanza dai luoghi di cui sopra.

CAPO III

ESERCIZIO DI ARTI, PROFESSIONI E INDUSTRIE

Art. 63

Esercizi fissi

Nessun esercizio per la produzione, la trasformazione, il deposito o la vendita di qualsiasi merce o sostanza o di qualsiasi manufatto può essere attivato o trasferito senza preventiva comunicazione o, ove prevista, preventiva autorizzazione del Comune, quando non sia di competenza di altra autorità.

Art. 64

Esercizi ambulanti

Nessuno può esercitare un commercio, una industria, una professione o mestiere ambulante, sul suolo o spazio pubblico - né fare raccolta di oggetti usati o di rifiuti di qualsiasi specie - senza preventiva autorizzazione del Comune, salvi gli eventuali atti di competenza di altra autorità.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalla autorità comunale.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 65

Procedura di rilascio

Chiunque intenda realizzare attività soggette a concessione o autorizzazione dovrà presentare al Comune una richiesta corredata dalla documentazione prevista per ogni singola istanza dalle leggi nonché dai regolamenti comunali in vigore.

Art. 66

Limitazioni

L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

Lo svolgimento di fiere nonché ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico ed a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito.

Salvo casi di necessità, l'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino al massimo di due terzi della loro larghezza, sempreché rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.

Art. 67

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

Il rilascio di qualsiasi concessione od autorizzazione è subordinata alla preventiva dimostrazione del legittimo possesso dei locali e della loro idoneità in relazione anche alle esigenze del decoro e delle condizioni ambientali della zona.

E' in facoltà del Comune procedere alla constatazione preventiva della idoneità dei locali e dei mezzi predisposti per l'esercizio dell'attività cui si riferisce la domanda di autorizzazione, a spese del richiedente.

Art. 68

Durata

Le concessioni/autorizzazioni hanno la durata stabilita di volta in volta nel relativo atto.

Art. 69

Efficacia delle concessioni e autorizzazioni

Tutte le concessioni od autorizzazioni del Comune si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Esse sono strettamente personali e vanno utilizzate dalla persona fisica cui sono intestate e non possono essere cedute o trasferite ad altri né a titolo oneroso né a titolo gratuito né per atto tra vivi né per successione ereditaria.

La vendita ed il trasferimento di un esercizio non abilita il compratore, il successore o il cessionario alla gestione dell'esercizio stesso se non abbia ottenuta una nuova autorizzazione a lui intestata.

Art. 70

Controlli

I funzionari e gli agenti del Comune, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno libero accesso negli anditi, atri, scale e cortili degli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti e, in genere, nei locali sottoposti alla vigilanza dell'autorità comunale.

I suddetti funzionari ed agenti, nel caso incontrino resistenza nell'esercizio delle loro funzioni, possono richiedere l'intervento della forza pubblica.

L'autorità comunale ha facoltà di eseguire ispezioni nei locali degli esercizi di commercio nonché di controllare i pesi e le misure di cui gli esercenti si servono, per accertare la esatta osservanza delle leggi, dei regolamenti generali e speciali e delle altre prescrizioni in vigore .

TITOLO III

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

CAPO I

OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI

ED AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Art. 71

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia, dell'abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio anagrafico del Comune a cura del capo della famiglia o di chi ne fa le veci.

Quando più persone convivono non legate da rapporti familiari, la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza, e in difetto, da ogni singolo convivente.

Art. 72

Numerazione civica ed abitabilità

Il proprietario di fabbricato di qualsiasi genere, a costruzione ultimata e comunque prima che nel fabbricato stesso possano essere immesse persone, deve presentare al Comune domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico e l'apposizione delle relative targhette, sia il permesso di abitabilità, sé si tratta di un fabbricato ad uso di abitazione ovvero di abitabilità, sé si tratta di fabbricato destinato ad altro uso.

Art. 73

Amministrazione, custodia, nettezza e illuminazione degli stabili

Ogni proprietario di case od altri immobili urbani è tenuto a provvedere alla custodia, alla nettezza ed alla illuminazione degli ingressi, degli androni, delle scale e dei cortili, nonché alla manutenzione delle aree verdi (orti, giardini ecc.), anche mediante gli sfalci periodici dell'erba.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 74

Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi

Verificandosi guasti o rotture di griglie, telai, pavimenti nei portici o nei marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di passaggio o nei marciapiedi pubblici sui quali esistano griglie o aperture lucifere pavimentali, i proprietari o i concessionari debbono prontamente provvedere alle necessarie riparazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 75

Segnalazione di pericolo e controllo della zona di lavoro

Chiunque in proprio o per conto altrui impenda, sia di giorno che di notte, lavori sulle strade, piazze ed altri luoghi pubblici, che impediscano o limitino il normale traffico o la circolazione, deve apporre e mantenere efficienti, in prossimità della zona interessata dai lavori stessi, i segnali previsti nel Regolamento di Circolazione Stradale, comprendendo nella detta zona le baracche, i carri officina, gli impalcati, i depositi di materiale d'opera o di rifiuto e qualunque altro mezzo accessorio dei lavori.

Art. 76

Nettezza del suolo privato

Ogni proprietario di strade private o di luoghi aperti od in vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere allo sgombero ed alla nettezza urbana dei luoghi stessi.

Le aree destinate a giardini debbono essere convenientemente sistemate e mantenute con esclusione di qualsiasi altra utilizzazione. I proprietari e/ o conduttori di aree verdi in genere debbono provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo.

Le recinzioni, le piantagioni e le siepi di proprietà privata prospiciente gli spazi pubblici devono essere realizzate e curate adeguatamente in modo da non ostacolare o ridurre la sicurezza della circolazione e il transito dei pedoni. I proprietari / conduttori debbono provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale oltre 10 cm dal filo esterno della recinzione, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali. Inoltre devono mantenere in perfetto stato di conservazione aiuole, fioriere e vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse. Le aree pubbliche interessate dal verde privato devono essere mantenute sgombre da foglie, rami e sfalci.

I suddetti interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino. Il Sindaco può autorizzare deroghe specifiche per casi ove si ravvisino motivazioni di ordine tecnico e/o paesaggistico / ambientale.

E' vietato il deposito permanente di rimorchi, roulotte, caravan, camper e di qualsiasi autoveicolo non autorizzato alla circolazione in superfici, anche private, lontano dalle abitazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300. Qualora i proprietari non provvedano a quanto sopra descritto entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e contestuale diffida, il competente Ufficio Tecnico del Comune di San Colombano al Lambro vi provvederà d'ufficio senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile oggetto d'intervento delle spese all'uopo sostenute dall'Ente.

Art. 77

Funzionalità e decoro dei fabbricati

I fabbricati prospicienti aree pubbliche debbono essere mantenuti in modo da non pregiudicare la sicurezza dei cittadini; a tal fine e' fatto obbligo di curare le buone condizioni di conservazione e funzionalità di cornicioni, grondaie, infissi ed intonaci.

In caso di fabbricati pericolanti che per le condizioni in cui si trovino costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco ordinerà con provvedimento motivato ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare lo stato di pericolo. Qualora questi non adempiano all'ordine impartito il Sindaco vi provvederà d'ufficio a spese degli interessati ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fuori dai casi previsti dal comma precedente, tutti gli eventi minuti quali distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza.

I fabbricati prospicienti le vie e le piazze devono presentarsi in maniera decorosa. E' quindi fatto obbligo ai proprietari di procedere al rinnovo degli intonaci ed alla tinteggiatura delle facciate ogni qual volta occorra, dietro disposizione motivata dell'autorità tecnica comunale.

Chiunque intenda tinteggiare la facciata (muro di frontespizio) di un fabbricato prospiciente un'area pubblica dovrà scegliere il colore tra quelli ammessi facendone richiesta all'Ufficio tecnico Comunale indicando il colore prescelto nella comunicazione obbligatoria.

E' altresì fatto obbligo ai proprietari di limitare per ogni fabbricato il numero delle antenne e delle parabole fino ad un massimo consentito di 2. Le antenne e le parabole non dovranno comunque essere collocate sulle facciate prospicienti la pubblica via.

E' vietato realizzare all'interno di aree private ma prospicienti ad aree pubbliche o comunque visibili depositi, tendaggi, ricoveri, strutture anche a carattere provvisorio che siano pregiudizievoli per il pubblico decoro.

Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 500.

Chiunque viola le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 78

Sicurezza dei fabbricati e tagli di vegetazione: ulteriori obblighi

In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti. Per le sporgenze delle canne dei camini e di altre sorgenti di fumo si rimanda alle disposizioni di cui al vigente Regolamento di Igiene adottato dalla Regione Lombardia.

Senza la preventiva autorizzazione comunale è fatto divieto a chiunque di effettuare tagli o abbattimenti di vegetazione arborea ed arbustiva eccezione fatta per lo scalvo periodico delle ceppaie o capitozze. Sono fatte salve le prescrizioni e le limitazioni operative riguardanti i boschi e le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale. La domanda di taglio o abbattimento dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data per cui è previsto l'intervento e dovrà contenere tutte le notizie utili per poter individuare l'esatta ubicazione della vegetazione da tagliare, nonché la tipologia qualitativa e quantitativa dell'intervento da eseguirsi. L'istanza sarà altresì corredata da impegno scritto del richiedente di sostituzione delle essenze arboree e arbustive rimosse con il reimpianto di nuove piantine di essenze autoctone. Tale prescrizione sarà altresì annotata dall'Ufficio Tecnico Comunale in sede di rilascio dell'autorizzazione stabilendo un termine massimo non superiore a 18 mesi per l'esecuzione del ripristino. La mancata ottemperanza di detta prescrizione comporterà oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria anche l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. L'Ufficio tecnico Comunale per facilitare l'utenza predisporrà apposito modulo che potrà essere utilizzato per l'inoltro dell'istanza di cui al presente articolo. La essenze arboree che, previo censimento vengano individuate dall'Amministrazione Comunale come esemplari di particolare pregio storico, artistico, naturalistico, paesaggistico e ambientale sono soggette a massima tutela e dovrà essere evitato ogni tipo di intervento su di esse fatti salvi i casi di particolare e documentata necessità e urgenza. Non rientrano nella disciplina del presente comma del regolamento le essenze arboree presenti nei vivai.

I tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e dovranno essere adottate tutte le cautele in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da _€ 50,00 a _€ 300,00.

Art. 79

Divieto di mantenere in stato di abbandono, incuria e/o degrado gli immobili ubicati nel territorio comunale

In tutto il territorio del Comune è fatto divieto di mantenere gli immobili in stato di abbandono, incuria e/o degrado tali da consentire l'occupazione e l'utilizzo degli stessi da parte di soggetti che ne fruiscono quali impropri rifugi e/o ricoveri temporanei di fortuna

Qualora i proprietari dei predetti immobili non provvedano tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla notifica del verbale di constatazione e contestuale diffida, ad intercludere gli accessi agli immobili stessi oppure a porre in essere ogni altro adeguato rimedio teso alla eliminazione delle problematiche elencate al comma precedente, il competente Ufficio Tecnico del Comune di San Colombano al Lambro vi provvederà d'ufficio senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile oggetto d'intervento delle spese all'uopo sostenute dall'Ente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00. Resta salvo quanto disposto in materia anche dal codice penale e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale;

CAPO II

OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

Art. 80

Disciplina dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine prospicienti aree pubbliche o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartellino o con altre modalità idonee allo scopo.

Ristoranti e pizzerie dovranno indicare all'ingresso dell'esercizio servizi e merci offerti con l'indicazione dei relativi prezzi.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio (supermercati, grandi magazzini, ecc.) tutte le merci che sono messe in vendita devono contenere l'indicazione del prezzo relativo.

L'obbligo di pubblicizzare il prezzo di vendita al dettaglio si ritiene assolto se sui prodotti il prezzo di vendita è segnato, in maniera chiara, con caratteri leggibili, in modo che risulti ben conoscibile dal pubblico.

Il prezzo deve essere, comunque, ben indicato e pubblicizzato per tutte le merci che vengono vendute al pubblico per unità di misura: chilogrammo, litro, metro, metro quadrato, metro cubo, loro multipli e sottomultipli.

Art. 81

Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri

Coloro che esercitano nel territorio Comunale rivendite a peso o a misura, oltre all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento d'Igiene, debbono attenersi alla seguenti prescrizioni:

- Usare soltanto pesi e misure autorizzati e verificati nonché tenere le bilance e le misure sempre pulite, collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore;
- Non rifiutare la vendita delle merci e delle derrate anche se richieste in misura minima.

Tutti i generi alimentari venduti sfusi o al taglio debbono essere pesati al netto, salvo che per la loro natura sia indispensabile fare uso della carta; in quest'ultimo caso l'impiego di carta o di altro materiale non deve incidere sul quantitativo dei generi che devono essere assolutamente venduti a peso netto.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio devono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, ai sensi delle vigenti norme.

Art. 82

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile sopra ogni pacco o contenitore il peso o la misura della merce che esso contiene, la quantità, il nome commerciale, il prezzo, la scadenza.

Art. 83

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima. L'esercente non potrà rifiutarsi di vendere merci realizzando accaparramento ed occultamento di prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari di sufficienti quantitativi di merce tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 84

Orari di vendita

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

L'esercente ha l'obbligo di rendere noto al pubblico, con cartello o altro mezzo idoneo, l'orario di effettiva chiusura del proprio esercizio, nei limiti fissati dall'ordinanza sindacale.

Art. 85

Uso di contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

Art. 86

Uso di servizi igienici

I titolari di esercizi pubblici, che a norma del Regolamento locale d'igiene debbono disporre di servizi igienici, sono tenuti a consentire l'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 87

Trasporto carni

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo o farlo eseguire a mezzo di automezzi o recipienti coperti, ed eliminare dalla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 88

Obblighi particolari dei venditori ambulanti

A chiunque eserciti mestieri ambulanti è vietato:

- esercitare il commercio fuori dai luoghi assegnati di volta in volta o per norma di regolamento;
- esercitare la vendita con mezzi o veicoli di natura diversa da quella autorizzata;
- importunare i passanti con l'offerta insistente di merci e servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

Il permesso del Comune, ove necessario, dovrà essere esibito ad ogni richiesta da parte degli agenti della polizia Municipale o della forza pubblica.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 89

Commercio in forma itinerante

I titolari di Autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche debbono osservare le seguenti particolari prescrizioni, oltre quelle generali stabilite per tutte le arti, professioni e commerci:

1. non esercitare attività in località vietate dall'Autorità comunale o nei punti in cui viene temporaneamente impedito per ragioni di transito o di pubblica sicurezza dagli agenti del Comune o dalla forza pubblica;
2. non sostare, neppure momentaneamente, presso gli ingressi degli alberghi, dei ristoranti, dei teatri, dei musei e dei monumenti e in vicinanza dei locali ove si esercita lo stesso mestiere o dove si vendono gli stessi generi;
3. non depositare le merci in vendita sul suolo pubblico;
4. non sostare nello stesso punto per più di 30 minuti nella stessa giornata, trascorsi i quali i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
5. non sostare a meno di 500 metri dalle aree di mercato nei giorni di svolgimento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 90

Esercizio di mestieri girovaghi

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune anche se munito del certificato di iscrizione dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto la licenza dell'autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 91

Tende per pubblici spettacoli

Senza autorizzazione del Comune non si potranno collocare tende, chioschi, ecc. per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano accesso diretto sulla strada pubblica.

Le tende, gli spazi annessi e ogni altra costruzione permessa temporaneamente dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 92

Pulizia delle aree antistanti i negozi

Le aree antistanti i negozi così come le aree concesse per l'occupazione temporanea o permanente ad esercizi pubblici devono essere mantenute pulite e ordinate a cura e spese dell'esercente autorizzato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

TITOLO IV

SANZIONI

CAPO I

Art. 93

Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, in via prioritaria, il controllo compete al personale di Polizia Locale nell'ambito del territorio di vigenza del regolamento.

Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, l'Autorità Comunale, per il tramite del Responsabile del Servizio competente, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento dispone con ordinanza l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:

- l'obbligo di compiere una determinata attività o di cessazione immediata dell'attività condotta in difetto di autorizzazione;
- la rimozione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a 20 giorni
- la chiusura definitiva dell'esercizio e la revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.

L'ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario.

Della necessità di dare corso alla esecuzione coattiva viene comunicata notizia alla Autorità comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

In ogni caso quando vengono violate disposizioni imposte con ordinanza comunale per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità si ha luogo a violazione dell'articolo 650 del Codice penale.

Art. 94

Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

Ferma restando l'osservanza, nell'applicazione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie, dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000, compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate nel presente Regolamento, tanto sulla scorta dell'art. 114 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, coerentemente con le previsioni degli artt. 159 e 160 del D.lgs 112/98, nonché dell'art. 3 comma 5 del D.lgs 267/00.

Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è individuato nel Segretario Comunale.

Art. 95

Reiterazione delle violazioni

Salvo che non sia diversamente previsto in caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza del dirigente del settore Polizia Amministrativa, viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni.

Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 13 della L. 689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 96

Importi delle sanzioni

Gli importi delle sanzioni considerate dal presente regolamento sono determinati da ogni singolo articolo in ragione della violazione commessa. Per tutte le violazioni per cui non è previsto specifico importo delle sanzioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 250,00.

Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.

Art. 97

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalla sanzione prevista dal Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a. per la prima recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b. per la mancanza esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
- c. per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dell'esercizio.

La sospensione può avere una durata da 10 a 180 giorni a seconda della gravità dell'infrazione. Nei casi in cui alle lettere b) e c) la sospensione si protrae fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 98

Revoca delle licenze

Tanto le concessioni che le autorizzazioni possono essere revocate dal Comune anche prima della scadenza del termine di validità:

- a. quando vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per il loro rilascio;
- b. quando il luogo al quale la concessione o l'autorizzazione si riferisce o i mezzi di esercizio siano divenuti inadatti per qualsiasi causa, anche se indipendentemente dalla volontà dell'interessato;
- c. quando il titolare della concessione o della autorizzazione ne faccia un uso, in tutto o in parte, diverso da quello per cui fu rilasciata o abusi comunque della concessione o dell'autorizzazione;
- d. quando il titolare incorra in ulteriori recidive nella inosservanza delle disposizioni di cui alla lett. a) dell'articolo precedente.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 99

Tutela del rispetto del Regolamento

Fatta salva la competenza di tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in via prioritaria, spetta alla Polizia Locale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale e gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere in tutti i luoghi diversi dalla privata dimora, negli atri, nelle scale, negli stabili, negli esercizi di vendita, nei pubblici esercizi, nei locali di pubblico spettacolo, nei laboratori, nelle officine negli stabilimenti e in tutti i locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale con l'obbligo di rapporto in caso di accertamento di reati o infrazioni in genere. Per quanto riguarda l'accesso nella privata dimora dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al Codice Penale e di Procedura Penale.

Art. 100

Rinvio

Per quanto non riportato dal presente Regolamento, si demanda alle norme statali e regionali ed alle disposizioni in materia della Provincia e delle Autorità Sanitarie.

Art. 101

Entrata in vigore

Il presente Regolamento soggetto a duplice pubblicazione, assume vigenza a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05 Aprile 2002.

Il presente Regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.09.2012 con atto n. 33.

IL SINDACO
f.to (Rag. Gian Luigi Panigada)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Laura Cassi)

La deliberazione C.C. n. 33 del 27.09.2012 pubblicata dall'08.10.2012 al 23.10.2012 e' diventata esecutiva il 18.10.2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Laura Cassi)

Il presente Regolamento e' stato pubblicato all'Albo Pretorio dall'08.10.2012 al 18.10.2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Laura Cassi)

Il presente Regolamento e' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 22.10.2012 al 06.11.2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Laura Cassi)

Il presente atto e' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Laura Cassi)

San Colombano al Lambro, 19.11.2012

Il presente Regolamento è stato modificato/integrato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.11.2016 con atto n. 56 (immediatamente esecutivo).

IL SINDACO
f.to (Pasquale Luigi Belloni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gerardo Sola)

La deliberazione di modifica/integrazione del Regolamento e' stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 01.12.2016 al 16.12.2016 è diventata esecutiva l'11.12.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gerardo Sola)

Il presente Regolamento e' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 01.12.2016 all'11.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gerardo Sola)

Il presente Regolamento e' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 15.12.2016 al 30.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gerardo Sola)

Il presente atto è copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gerardo Sola)

San Colombano al Lambro, 09 gennaio 2017